

Firenze, 02 Maggio 2024

Oggetto: NO AL RICONOSCIMENTO FACCIALE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE

Si informano i Signori Clienti che il Garante della *privacy*, nella newsletter n. 520 del 28 marzo 2024, ha reso noto che, con 5 distinti provvedimenti, sono state sanzionate per controllo illecito di dati biometrici 5 società che utilizzavano il riconoscimento facciale per il controllo presenze.

Il Garante *privacy*, oltre all'assenza di specifica normativa, ha contestato una serie di violazioni, tra cui l'assenza di un'informativa chiara e dettagliata ai lavoratori e l'assenza della valutazione di impatto, con sanzioni rispettivamente di 70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro.

In particolare, sebbene nel contesto lavorativo le finalità di rilevazione delle presenze dei dipendenti e di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, § 2, lettera b), Regolamento 2016/679/UE, tuttavia il trattamento dei dati biometrici è consentito solo "*nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri [...] in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*".

Tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 2-*septies* del Codice *privacy*, in base al quale i predetti trattamenti possono essere effettuati conformemente alle misure di garanzia disposte dal Garante (ai sensi dell'articolo 9, § 4, Regolamento), allo stato l'ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad esempio il *badge*). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni

